



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

COMUNICATO SU DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 9/2024

Passati i clamori della stampa, comunque tuttora focalizzata sulle note vicende che interessano il legittimo e ordinato governo del territorio del Comune di Milano, pur nel doveroso rispetto dei ruoli e delle istituzioni a vario titolo coinvolte, lo scrivente Ordine ritiene imprescindibile prendere posizione, nel naturale e doveroso svolgimento delle proprie prerogative di rappresentanza della classe forense meneghina e di ineludibile missione di tutela di cittadini e imprese.

In questo contesto e su tali premesse, non può passare sotto silenzio la disposizione di servizio assunta dalla Direzione Rigenerazione Urbana e Attuazione Diretta PGT e SUE (Disposizione n. 9/2024) con la quale il Comune di Milano ha - tra l'altro - disposto:

- l'interruzione del servizio di prenotazione appuntamenti, *“in quanto si rende necessario eliminare ogni canale di contatti informali attraverso i quali si possano fornire informazioni sull'istruttoria delle pratiche in corso o dare eventuali chiarimenti tecnici o procedurali prodromici alla formalizzazione di titoli edilizi”*;
- il divieto di ricevere *“cittadini e/o professionisti, salvo nel caso di cui sotto, da parte di personale dipendente della Direzione Rigenerazione Urbana nel suo complesso”*; con la precisazione che *“nessun esterno potrà avere accesso agli uffici del personale dipendente. Il personale sarà tenuto a chiamare la “sicurezza sedi” per il loro eventuale allontanamento*;
- di escludere *“all'interno dell'istruttoria, richieste di integrazioni informali o attività non derivanti da provvedimenti espressi”*.

Una simile iniziativa, elevata al rango di determinazione formale, pur giungendo all'esito di una questione ormai trascesa e trasposta su piani pure politici e -quasi- ideologici, si ritiene non possa mai cedere il passo a prese di posizione forse umanamente comprensibili, ma non giustificabili se riferite a pubbliche amministrazioni cui è sempre fatto obbligo di informare il proprio incedere a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, ovviamente nel perdurante rispetto del principio di legalità.

Per tali ragioni, questo Consiglio non si può esimere dal rilevare che la Disposizione in oggetto appare più che altro rivolta a cavalcare il flusso emotivo agitato dalla costante e sensazionalistica attenzione mediatica rivolta alle ragioni e alle conseguenze delle inchieste giudiziali in essere, che non ad approntare rimedi adeguati al caso concreto, nel superiore ed effettivo interesse della collettività, risultando per ciò solo affetta da palese sviamento.

In punto, si osserva inoltre che la sostanziale preclusione di qualsiasi interlocuzione informale con gli Uffici si traduce inevitabilmente in una inaccettabile limitazione dei diritti partecipativi assicurati



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

dalla legge sul procedimento amministrativo, peraltro in violazione dei principi di collaborazione e buona fede che, sempre a norma di tale legge, devono informare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione (art. 1, c- 2-bis, l. n. 241/1990).

Non si può negare, infatti, che i privati interessati, anche tramite i propri legali e/o i propri professionisti di fiducia, devono senz'altro poter “*prendere visione degli atti del procedimento*”, nonché “*presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento*” (art. 10, l. n. 241/1990), mentre l'Amministrazione comunale deve fornire – eventualmente, ma non necessariamente, per iscritto – ogni necessaria informazione sullo stato del procedimento (artt. 5 e 6 l. n. 241 del 1990).

In sostanza, è essenziale che le interlocuzioni tra responsabile del procedimento, da un lato, e cittadini e imprese, dall'altro, siano caratterizzate da completezza, trasparenza e, soprattutto, celerità di risposta da parte pubblica, rimanendo invece inaccettabile, nonché in contrasto con i doveri d'ufficio discendenti dalla vigente normativa, che l'Amministrazione comunale appronti e mantenga presidi di radicale e generalizzata chiusura, per ciò solo frustrando irrimediabilmente le più che legittime pretese partecipative dei privati.

Anche - e soprattutto - in un momento storico innegabilmente complesso e delicato, l'Amministrazione deve rimanere efficiente, efficace e partecipata, non potendo in alcun modo sacrificare i principi di buon andamento e di imparzialità di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione in nome della pur legittima necessità di difendere la serietà e la legittimità del proprio operato.

Men che meno allorché, come nel caso di specie, nel nome di tali predette e condivisibili esigenze di difesa (che, come noto, è e rimane inviolabile), si giunge al punto di impedire ai privati di interloquire con la Pubblica Amministrazione, in violazione (pure) dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, per ciò solo impedendo di realizzare quel “*nuovo tipo di rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino*” che, volendo mutuare la felice affermazione del Consiglio di Stato, costituisce in ultimo l'obiettivo di fondo perseguito dalla legge sul procedimento amministrativo.

Prova ne sia che, come era peraltro assolutamente prevedibile e – di più ancora – realmente doveroso, la Disposizione in commento, peraltro assunta in esito ad un'ampia serie di precedenti determinazioni parimenti discutibili (il riferimento è, *in primis*, alla Disposizione n. 4 del 20 marzo 2024, con la quale il Comune di Milano -pur senza recedere dalle decisioni precedentemente assunte in forza di una normativa urbanistica tuttora vigente- ha nondimeno ritenuto di allineare il proprio operato ai rilievi della Procura che, dunque, solo in teoria afferma di non condividere), ha condotto all'instaurazione



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

di plurimi giudizi avanti al giudice amministrativo proposti da istituzioni ordinistiche che, al pari dello scrivente, hanno la missione di tutelare l'esercizio di professioni sovente gravate da veri e propri oneri di co-amministrazione (quale è, in definitiva, il caso di asseverare fatti e circostanze, in luogo dell'Amministrazione medesima ed in vista dell'effetto utile che la legge attribuisce alle segnalazioni certificate, destinate a tenere luogo di provvedimenti espressi), nell'interesse ultimo dei cittadini e delle imprese cui è fatto obbligo di interfacciarsi con il *pubblico*, per lo svolgimento di attività economiche e sociali.

Il fatto solo dell'intervenuta instaurazione di tali giudizi, pur essendo normale svolgimento di quell'inviolabile diritto di difesa che l'Ordinamento attribuisce a tutti, indiscriminatamente, denota ed evidenzia l'innegabile inasprimento di un conflitto sociale non solo evitabile, ma senz'altro destinato a gravare, in definitiva, proprio e soprattutto su quei medesimi cittadini e quelle medesime imprese che, al pari dei promissari acquirenti degli immobili che -allo stato- non è dato sapere se e quando verranno materialmente alla luce, sono di nuovo e ancora chiamati a pagare un prezzo elevatissimo per colpe non proprie.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Ordine degli Avvocati di Milano auspica che l'Amministrazione comunale voglia e sappia recedere da soluzioni più che altro suscettibili di aggravare i problemi che la Disposizione di servizio vorrebbe, almeno nelle intenzioni, risolvere, al contempo tornando ad assolvere con coraggio al proprio ruolo di guida della comunità cittadina, riaffermando con coerenza e fiducia la legittimità del proprio operato.